



Regione Sicilia



MIUR



Unione Europea

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"**  
Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT)  
Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287  
e-mail [ctic84800a@istruzione.it](mailto:ctic84800a@istruzione.it) - [ctic84800a@pec.istruzione.it](mailto:ctic84800a@pec.istruzione.it) - sito web [www.icdallachiesa.edu.it](http://www.icdallachiesa.edu.it)  
Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL' USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO**  
**Redatto ai sensi dell'art.38 del D.A. n. 7753 del 28/12/2019**  
**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'I.C. "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"**  
**Ai sensi dell'art. 45 del D.A. n. 7753 del 28/12/2019**  
**nella seduta del 15 Novembre delibera n.36**

#### **Il consiglio di istituto**

**VISTO** l'art. 38 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

**VISTO** l'art. 45 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 "Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale" in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

**VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

approva il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

#### **Art. 1 Principi, finalità e ambiti di applicazione**

- 1 L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
  - 2 L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee
  - 3 L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario delle lezioni scolastiche. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'art. 2.

## **Art. 2 Criteri di assegnazione**

**Premesso che le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati e che la concessione** non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse; i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico.

**Le istanze dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre il 15 Novembre di ciascun anno scolastico.**

**Non è consentita la concessione a più di un concessionario per anno scolastico.**

Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico e che si dichiarano disponibili a prestare a titolo non oneroso, con proprio personale specializzato, supporto all'istituzione scolastica per particolari insegnamenti e/o attività;
- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di nuove Associazioni che propongono attività inerenti il PTOF;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso;
- al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte;
- l'Ente locale competente può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente con il D.S.

## **Art. 3 Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'Istituzione scolastica e l'ente locale sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

## **Art. 4 Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- utilizzare i locali dati in concessione temporanea solo in conformità con la propria destinazione d'uso;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, garantendo di provvedere autonomamente alla gestione di emergenze e primo soccorso
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche segnalare tempestivamente all'ist. Scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica assumersi ogni responsabilità anche economica derivante dall'inosservanza di quanto stabilito
- osservare il divieto di vendita e consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali;
- osservare il divieto di fumo
- osservare il divieto di installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- osservare il divieto di lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

### **Art. 5 Fasce orarie di utilizzo**

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali, nelle ore pomeridiane e in concomitanza delle fasce di funzionamento dell'Istituzione scolastica in quanto all'Associazione non saranno date in consegna le chiavi della scuola.

### **Art.6 – Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta.
- c) nei confronti dei privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano triennale di offerta formativa della scuola;

### **Art.7– Divieti particolari**

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola

### **Art. 8 - Procedura per la concessione**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto su apposito modulo all'istituzione scolastica almeno trenta giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile con annessa dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività con personale proprio.

In presenza di una sola richiesta, il Consiglio di Istituto, demanda al Dirigente Scolastico la verifica della compatibilità con le norme del presente regolamento. Se il riscontro darà esito negativo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso

In presenza di più richieste, sarà istituita una commissione appositamente nominata composta dalle tre componenti del Consiglio di Istituto che analizzerà le richieste, compilerà una tabella di comparazione con particolare riferimento ai criteri indicati all'art.2 del presente Regolamento.

I risultati del lavoro della Commissione verranno sottoposti al Consiglio di Istituto che assumerà le relative delibere.

### **Art.9 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi**

1.La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;

- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione
- h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola

#### **Art.10 Provvedimento concessorio**

Il Consiglio di Istituto autorizza il dirigente scolastico all'istruttoria della/e istanze pervenute e, in caso di esito positivo ad emettere il provvedimento concessorio mediante stipula di concessione in uso temporaneo dei locali scolastici.

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
  - le misure di intervento a favore degli alunni dell'Istituzione scolastica da parte dell'associazione;
  - il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
- La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.